

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELDOLA

Viale della Repubblica, 47 – 47014 MELDOLA (FC) Tel. 0543/496420-495177 – Fax 0543/490305 e-mail: foic81100c@istruzione.it - foic81100c@pec.istruzione.it - Sito web www.icsmeldola.edu.it C.F. 92046600406 - CODICE UNIVOCO UFFICIO UF1BG7

Prot. (vedi segnatura) Circ. n. 60 Meldola, 8 Ottobre 2024

A tutti i docenti Ai collaboratori scolastici All'Albo online Al sito Ai Preposti di Plesso Ai Referenti di Plesso e alle funzioni Orario

Oggetto: Obbligo della vigilanza sugli alunni - reminder ed indicazioni ulteriori

Come noto, l'obbligo per il personale di vigilare sugli allievi ha un rilievo primario rispetto agli altri doveri e permane per tutto il tempo in cui questi sono affidati alla scuola, come sancito dagli artt. 2047 e 2048 c.c.

Se tutto il personale scolastico è coinvolto negli obblighi di vigilanza, diversi sono, tuttavia, i livelli e i profili di responsabilità connessi a tale dovere.

La giurisprudenza ha infatti sottolineato che con l'iscrizione dell'alunno si realizza "l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso" (Cass. SS.UU. civili, n. 9346/2002).

La vigilanza sugli alunni non prevede soluzione di continuità: inizia nel momento in cui l'alunno entra nelle pertinenze della scuola, termina al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da essi incaricate e si presenta di intensità inversamente proporzionale al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dello studente.

L'obbligo di vigilanza coinvolge contemporaneamente e disgiuntamente docenti e collaboratori scolastici, in quanto insito nella funzione contrattuale dei rispettivi profili. Per il suddetto personale vige infatti il principio della "culpa in vigilando" in base al quale la eventuale responsabilità di chi esercita la vigilanza deriva da un atto omissivo del docente/collaboratore scolastico che non ha valutato in modo adeguato il grado di prevedibilità dell'evento che è inversamente proporzionale a quello di inevitabilità. L'onere della prova dell'eventuale colpa spetta all'adulto responsabile della vigilanza che dovrà dimostrare che l'evento era imprevedibile ed inevitabile.

Quanto sopra esposto si applica ai collaboratori scolastici relativamente ai luoghi loro specificamente assegnati (entrata e uscita dalla scuola, cortili, corridoi, bagni etc.) e ai momenti eccezionali in cui gli alunni vengono loro affidati dall'insegnante, secondo quanto previsto dal CCNL del comparto "Istruzione e Ricerca" 2019/2021 (allegato A - area dei collaboratori) e dal

Piano annuale delle attività.

Per i docenti la vigilanza non si limita ai momenti in cui si esplica attività didattica ma, in base all'articolo 44, comma 7 del suddetto CCNL, inizia in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e termina nell'assistenza all'uscita degli alunni medesimi.

MOMENTI CRITICI DA PRESIDIARE

Se lo svolgimento delle attività curricolari, dalla lezione alle attività di esercitazione e di verifica degli apprendimenti, non sembrano suggerire la necessità di particolari disposizioni organizzative, è importante porre attenzione alle modalità di attuazione di didattiche innovative, che in genere comportano momenti di disaggregazione e ri-aggregazione di gruppi di lavoro. Nel caso degli alunni più piccoli, all'uscita il docente deve accertarsi che essi siano affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o loro delegati. Nell'eventualità che essi siano assenti, vedere quanto contenuto nel Regolamento di istituto.

Per la Scuola Secondaria di primo Grado, si segnala la normativa relativa all'uscita dalla scuola per i minori di 14 anni (Legge n. 172/2017, articolo 19-bis): "1. I genitori [...] dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia o dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti [...] agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche".

Rientra in questo ambito anche l'esigenza di procedere, in orario scolastico, alla somministrazione di farmaci agli alunni. In tali casi è opportuno distinguere tra assistenza di tipo specialistico (come, per esempio, la somministrazione di insulina ai diabetici con iniezioni) e di tipo generico (come la somministrazione per via orale o per inalazione di farmaci di semplice assunzione). Sul punto, a livello nazionale, consta soltanto la sottoscrizione in data 25/11/2005 del documento congiunto MIUR e Ministero della salute contenente alcune raccomandazioni. L'argomento è stato, poi, oggetto di specifiche discipline a livello regionale e a esse deve farsi riferimento (VEDI "Protocollo

Sanitario" attualmente in vigore).

In generale, tuttavia, la somministrazione di farmaci può essere effettuata solo su richiesta delle famiglie, purché corredata di adeguata certificazione medica (conservata agli atti).

Per quanto riguarda la gestione della vigilanza durante il tragitto scuola-palestra e viceversa, in virtù dell'art. 2048 del c.c., è pacifico che spetti al docente di attività/scienze motorie accompagnare gli alunni presso una palestra interna o esterna alla scuola.

DIVISIONE DEGLI ALUNNI CHE ACCEDONO AD ALTRE CLASSI PER ASSENZA DOCENTI INDICAZIONI OPERATIVE.

La prassi di suddividere gli alunni fra le classi in caso di assenza improvvisa del docente senza possibilità di sostituzione deriva dalla necessità di garantire comunque agli alunni la maggiore sicurezza consentita. Trattandosi però di una situazione emergenziale, tuttavia non imprevedibile, deve essere regolamentata attraverso la predisposizione di un piano degli spostamenti da redigere a cura del docente coordinatore di plesso, ovviamente con l'aiuto dei docenti di classe: per ogni classe si individueranno i gruppi di alunni da spostare e la loro destinazione. Tale piano dovrà essere affisso alla porta dell'aula e dovrà essere messo in atto dall'adulto addetto, in quel momento, alla vigilanza sugli alunni. I docenti, in questo caso, sono obbligati a vigilare anche sugli alunni non appartenenti alla propria classe.

Pertanto, richiamando che il buon funzionamento dell'istituto si fonda sul coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l'istituto, si dispone quanto segue: Tenendo in debito conto della vigente normativa contrattuale nonché della casistica giurispruden ziale sull'obbligo di vigilanza del personale della scuola (art. 29 del CCNL 2006-09, art. 2043-2047-2048 c.c., sent. Corte dei Conti , sez. I, n. 172 del 24/09/84, sent. Corte dei Conti sezione giurisdizionale per il Piemonte n. 150/99, Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, sent. Varie Corte di Cassazione), si ribadisce che per l'assenza del docente titolare e in casi di assoluta necessità ed urgenza, per evidenti e conclamati motivi di tutela dell'incolumità fisica e di vigilanza sugli alunni affidati all'istituzione scolastica, assolutamente prioritari per tempistica ed importanza rispetto ad altre ragioni di rischio, pur rilevanti ma non altrettanto contingenti, gli alunni delle classi cosiddette "scoperte" saranno smistati in altre classi, con priorità (SE POSSIBILE) di quelle parallele e meno numerose.

Il Docente pertanto non potrà rifiutarsi di accogliere gli alunni assegnati in soprannumero ma potrà decidere, autonomamente, sulla permanenza nell'aula o lo spostamento dell'insieme degli alunni affidati alla sua custodia, in altri locali o ambienti nei quali possa adempiere correttamente all'obbligo di vigilanza.

La suddivisione degli alunni della classe scoperta fra le altre classi e sezioni della scuola, ha valenza di ORDINE DI SERVIZIO. Si richiama ancora, a tal proposito, la sentenza della Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, già citata precedentemente, che ribadisce come l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

La suddivisione delle classi andrà effettuata in tutti quei casi in cui si dovesse rendere necessaria, a causa di assenza del docente in servizio, secondo le seguenti modalità:

- 1) La suddivisione della classe scoperta è effettuata in gruppi fissati nel numero e nei componenti, da 3 a 4 alunni, con l'avvertenza di non superare il numero di 26 alunni per classe accogliente. In caso di esigenze tali che comportino la creazione di gruppi più numerosi, ci si dovrà avvalere di spazi più ampi e idonei ad accogliere gli alunni.
- 2) La composizione dei gruppi e l'elenco preciso delle classi in cui inserire uno o più gruppi di alunni (SE POSSIBILE con priorità per le classi parallele o per le classi più vicine: adiacenti o sul medesimo piano) dovrà essere stilata celermente dai Coordinatori di plesso, affissa sulla porta di ogni aula e consegnata ai collaboratori scolastici in servizio nei plessi di appartenenza, affinché essi abbiano contezza dei gruppi di alunni formati da accompagnare nelle classi di destinazione. Per facilitare le operazioni di suddivisione della classe, si invitano i Responsabili di plesso a com pilare l'apposita tabella allegata alla presente.
- 3) In caso di smistamento di classi in altre aule, per motivi non precedentemente programmati, il docente in servizio nelle classi "accogliente" assume la responsabilità di sorveglianza degli alunni smistati scrivendo sul registro di classe l'ora in cui entrano e i loro nominativi, in modo da avere chiara la situazione in caso di emergenza o evacuazione, e dovrà coinvolgerli nella lezione.
- 4) Gli alunni smistati devono portarsi il materiale necessario a svolgere attività di studio/lettura e devono consentire il regolare svolgimento della lezione nella classe che li ospita.
- 5) Al termine il docente subentrante nella classe smistata, coadiuvato dai collaboratori scolastici, ricompone il gruppo classe.
- 6) Nelle fasi di smistamento e ricomposizione, il personale docente e ATA dovrà prestare

particolare attenzione agli alunni diversamente abili.

7) L'uscita anticipata dell'alunno può essere richiesta solo dai genitori, pertanto non è consentito al discente frequentante, in caso di assenza di uno o più docenti, di effettuare telefonate ai propri genitori con il solo scopo di uscire anticipatamente.

La procedura descritta si applica, rendendosi doverosa, negli evidenti stati di necessità conseguenti all'assenza di uno o più docenti, con impossibilità di copertura da parte di altro personale e ha il solo scopo di assicurare a tutti gli alunni minorenni l'indispensabile sorveglianza, anche a fronte di una eventuale temporanea inosservanza della normativa sul numero massimo di alunni previsto per classe.

Si richiama l'attenzione sull' opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili. I docenti sono invitati a monitorare le eventuali criticità, riferendole al Dirigente Scolastico.

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Benedetta Zaccarelli